



Comune di Seriate - Sportello Polifunzionale

Scheda prodotto

NUMERO SCHEDA	146
TITOLO SCHEDA	Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale di stato civile
NUMERO REVISIONE	4
DATA REVISIONE	26 maggio 2015
DESCRIZIONE PROCEDIMENTO	<p>L'art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall'11 dicembre 2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi davanti al Sindaco, quale Ufficiale di Stato civile, o suo delegato, per concludere un accordo consensuale di separazione personale, di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.</p> <p>L'assistenza degli avvocati è facoltativa.</p> <p>Tale modalità semplificata è percorribile dai coniugi solo quando non vi siano figli minori comuni dei coniugi richiedenti, figli maggiorenni incapaci, figli portatori di handicap grave, figli economicamente non autosufficienti;</p> <p>in ogni caso l'accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale (a titolo esemplificativo e non esaustivo, si citano l'uso della casa coniugale, i passaggi di proprietà dell'abitazione principale, ecc.). Non rientra invece nel divieto della norma la previsione di un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico.</p> <p>La norma ha previsto un doppio passaggio dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile a distanza di non meno di 30 giorni.</p> <p>Competente a ricevere l'accordo è il Comune di:</p> <ul style="list-style-type: none">- Iscrizione dell'atto di matrimonio (e cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio)- Trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all'estero- Residenza di uno dei coniugi <p>Per avviare la procedura davanti al Sindaco gli interessati dovranno recarsi al Comune di Seriate (sito in Piazza Alebardi,1) e rivolgersi all'ufficiale di stato civile, o contattare l'ufficio al n. di telefono 035.304219 per richiedere informazioni sulla documentazione occorrente e fissare un appuntamento per il</p>

	<p>giorno dell'accordo.</p> <p>Sottoscrizione dell'accordo Il giorno concordato, l'ufficiale di stato civile riceverà la dichiarazione di volontà per separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione/divorzio, secondo le condizioni pattuite. Si procederà con la compilazione e sottoscrizione dell'accordo, e sarà fissato un nuovo appuntamento per la conferma dello stesso, non prima di 30 giorni.</p> <p>Conferma dell'accordo Alla data del secondo appuntamento (non prima di 30 giorni dal primo), i due coniugi devono ripresentarsi davanti all'ufficiale di stato civile per confermare l'accordo. I 30 giorni sono richiesti dalla normativa ai fini di un eventuale ripensamento e valutazione degli effetti dell'accordo stipulato. La mancata comparizione nel giorno ed orario concordati, senza giustificato motivo, varrà quale rinuncia e quindi mancata conferma dell'accordo.</p> <p>Ai fini del divorzio, occorre che sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale dei coniugi oppure sia stata omologata la separazione consensuale. Con l'entrata in vigore della legge 55 del 6 maggio 2015, i termini dell'art 3 punto 2 lett.b) della legge 898/1970 sono ridotti e quindi in caso di separazione non consensuale , con l'intervento del giudice, il termine viene ridotto da tre a un anno. Il termine decorre dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale o dalla data certificata nel caso di negoziazione assistita da avvocati (art. 6), o dalla data dell'accordo concluso davanti l'ufficiale di stato civile (art. 12). Tale termine viene ulteriormente ridotto a sei mesi in caso di separazione consensuale.</p>
REQUISITI	<p>La procedura davanti all'Ufficiale di Stato Civile è percorribile dai coniugi solo se:</p> <ul style="list-style-type: none"> -non vi siano figli minori (comuni dei coniugi richiedenti) o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti; -l'accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale <p>Competente a ricevere l'accordo è il Comune di Seriate se luogo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - residenza di uno dei coniugi, - iscrizione dell'atto di matrimonio (e cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio con rito civile) - trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all'estero da due cittadini italiani o da un cittadino italiano e un cittadino straniero.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA	<p>Documento d'identità di entrambi i coniugi, autocertificazione (modello dichiarazione) sentenza di separazione (nel caso di divorzio) precedente accordo (nel caso di modifica delle precedenti condizioni).</p>

COSTO	€ 16,00.
NORMATIVA	Art. 12 D.L. 132/2014 convertito con L. 10 novembre 2014 n. 162). Deliberazione di giunta comunale n. 205 del 22 dicembre 2014. Circolari Ministero Interno: n. 16 del primo ottobre 2014, n. 19 del 28 novembre 2014 e n. 6 del 24 aprile 2015. Legge n. 55 del 6 maggio 2015.
TEMPISTICA	Su appuntamento